

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

## Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (1627)

### EMENDAMENTI

#### Art. 1.

##### 1.100

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire l'alinea con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:».*

*Conseguentemente, dopo il primo capoverso inserire il seguente:*

«Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.»

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 374 del codice penale, sopprimere il secondo comma».

**1.101**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«La condanna comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

---

**1.102**

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA

*Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sesto comma, sopprimere le parole: «alla reclusione superiore a tre anni».*

---

**1.103**

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 375», sesto comma, sopprimere le parole: «superiore a tre anni».*

---

**1.104**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 375.», dopo il settimo comma, inserire il seguente:*

«Nei casi di cui al terzo comma non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale».

---

**1.105**

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «Art. 375.», sopprimere l'ottavo comma.*

---

**1.106**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: "agli articoli" è inserita la seguente: "375"».

---

**1.107**

MUSSINI, DE PIETRO, SIMEONI, DE PETRIS

*Al comma 4, dopo la parola: «375», sopprimere le seguenti: «terzo comma».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G1.100**

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, STEFANO, CERVellini, CAMPANELLA

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1627 «Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio»,

premessi che:

l'articolo 7, n. 5 del codice penale stabilisce che è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero ogni reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana; sono di dolorosa attualità le modalità opache con le quali la magistratura egiziana, anche secondo le nostre autorità, sta portando avanti le indagini sull'omicidio del cittadino italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio scorso al Cairo in circostanze che la Farnesina ha definito subito «misteriose». Dal ritrovamento del suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, si sono susseguite varie ipotesi, ma sembra certo che lo studente friulano sia stato sottoposto a torture, e che strutture, anche parallele agli organi di sicurezza dello stato africano, possano essere coinvolte nei successivi inquinamenti degli elementi probatori;

si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fon-

damentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo. Tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto e il dovere di intervenire per tutelare i diritti di cittadini italiani e per fornire loro l'assistenza necessaria, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di associazione, il diritto di manifestare le proprie idee;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'odg in esame, prevedendo di estendere l'ambito di applicazione della giurisdizione penale attraverso la modifica dell'articolo 7, n. 5 c.p., ricomprendendovi le ipotesi di reato di frode in processo penale e di depistaggio, come risultanti dal vaglio parlamentare, quando accaduti all'estero e comunque compiuti ai danni di cittadini italiani o dell'Unione europea.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.100

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».*

---

#### 2.101

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «371-bis,» inserire le seguenti: «371-ter,».*

---

**2.102**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 384-ter.», dopo le parole: «dalla metà a due terzi» aggiungere le seguenti: «e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter».*

---

**2.0.100**

D'ASCOLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 376 del codice penale, primo comma, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 375, comma primo, lettera b) e"».

---





